

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa

20 MAR. 2013



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per la Prof.ssa Lentini Emanuela nata a Catania il 11/03/1973 e residente a Floridia in via Caltaneo 4 CF LNTMNI73C51C3510 elettivamente domiciliata in Siracusa via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto (RZZGPP77A62L219Y, avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it, 0931.1882881)

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'avv. Giuseppina Rizza, l'avv. Walter Miceli e l'avv. Fabio Ganci, disgiuntamente e congiuntamente conferendo ogni e più ampia facoltà di legge in ogni stato e grado del presente giudizio, eleggendo domicilio come in atti.

Ai fini dell'espletamento del mandato conferito, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*; AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO, in persona del Dirigente *pro tempore*; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- RESISTENTI

PREMESSA IN FATTO

La prof.ssa è una docente precaria in servizio, con contratto fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto della Provincia di Siracusa

La ricorrente, nel biennio 2007/2009, era inserita nelle graduatorie a esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Siracusa

La prof.ssa GAETANA MANIACI, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009-2011, aveva maturato l'interesse, la volontà e l'intenzione di inserirsi con il proprio punteggio (punti 110) in una graduatoria provinciale diversa da quella di previa iscrizione e, in particolare, nella graduatoria provinciale di Oristano, classe concorsuale AD00 sostegno scuola media I grado che, non essendo saturata, offriva maggiori possibilità di immissione in ruolo.

Dalla negazione del diritto al trasferimento provinciale della ricorrente, invero, ha preso l'abbrivio un'estenuante vicenda giudiziaria che ha visto il MIUR, per ben tre anni, sottrarsi pervicacemente all'esecuzione di innumerevoli

*
Luigi
Lentini
Vera
Lentini
C/R

Depositato in Cancelleria
20 MAR. 2013

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 – 96100 Siracusa

subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8 Aprile 2009.

4. IL COMMA 4-TER D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 41/2011 E 242/2011; LA SENTENZA DEFINITIVA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2486/2011.

Il Ministro *pro tempore*, tuttavia, dopo l'emanazione dell'ordinanza con cui il Tar Lazio ha nominato un commissario *ad actus* per il trasferimento a pettine di numerosi ricorrenti, ha manifestato inequivocabilmente la propria volontà di contrastare autoritariamente un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito, rendendo la seguente incredibile dichiarazione:

"l'ordinanza del Tar è la scontata conseguenza del recente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell'appello già proposto dall'amministrazione. Il MIUR, con il consenso di gran parte dei sindacati, ha pronto un emendamento al Decreto Ministeriale salva precari che conferma i provvedimenti del Ministero e che consentirà di rendere inefficace il pronunciamento del Tar e di evitare il commissariamento"

Dalle intenzioni ai fatti.

Nelle more del giudizio di esecuzione è stato emanato il d.l. 25 settembre 2009, n. 134, contenente **"Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010"**.

All'art. 1 di detto decreto legge è stato aggiunto – in sede di conversione disposta con la legge 24 novembre 2009, n. 167 – il comma 4-ter.

Con tale norma è stato disposto che *"[...] la lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime [...]"*

La norma ha altresì disposto che il prossimo aggiornamento delle graduatorie (cioè l'aggiornamento valido nel biennio 2011/2013), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa

- con l'art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell'insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);

- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante - alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l'emaneazione - una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo *jus superveniens*;

- con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza";

- con l'art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l'imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell'azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all'esclusivo scopo di realizzare l'interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

- con l'art. 117, comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo, che all'art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

La CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA n. 41/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa

Ed invero, secondo il Giudice delle Leggi, il criterio dell'inserimento in coda (dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime), ha introdotto "[...] con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio: una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria [...]"

Ha osservato ulteriormente la Corte che "[...] la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...]"

L'ULTERIORE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 242 DEL 25 LUGLIO 2011, a firma del presidente Quaranta, ha confermato, relativamente alle graduatorie degli insegnanti della Provincia di Trento, i principi sanciti nella sentenza n. 41/2011 sul diritto costituzionalmente garantito alla mobilità del personale docente della scuola e all'assunzione per merito nella pubblica amministrazione.

IL CONSIGLIO DI STATO, infine, CON LA SENTENZA n. 2486 DEL 27 APRILE 2011, ha preso atto del contrasto delle tesi dell'amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l'effetto, ha confermano in via definitiva la sentenza del TAR Lazio, III Sez. Bis, n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l'inserimento a "pettine" nella graduatoria di aspirato trasferimento secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti.

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa

L'estenuante vicenda giudiziaria che ci occupa, infine, ha registrato l'ennesimo colpo di scena con la sentenza del Tar del Lazio n. 737/12 dichiarativa del **difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia.**

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Siracusa, Sezione Lavoro, affinché vogli accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE:

- a. del D.M. n. 42 dell'8.04.2009, nella parte in cui, all'art. 1, comma 11, prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) del personale che chiede l'inserimento nelle graduatorie di ulteriori province rispetto a quella di previa iscrizione;
- b. delle graduatorie ad esaurimento dell'AT di Oristano relative al biennio 2009/2011, nella parte in cui la ricorrente è stata originariamente collocata in coda e non "a pettine", ossia in aderenza al punteggio posseduto e nella corrispondente fascia di appartenenza;
- c. ove ritenuto necessario per la tutela del diritto rivendicato in giudizio dalla prof.ssa ricorrente- degli atti di individuazione dei destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore dei docenti evocati in giudizio nella qualità di controinteressati con punteggi inferiori rispetto a quello posseduto dal ricorrente

- **DICHIARARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO "A PETTINE",** ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in coda, nella graduatoria dell'Ambito Territoriale di Oristano, **con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio per il biennio 2009/2011,** a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e dunque ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- **ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE,** ciascuna per la propria competenza, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto ad essere convocata per l'individuazione dei legittimi destinatari di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato classe concorsuale AD00 sostegno scuola media I grado sulla base della propria collocazione a pettine nella

Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 – 96100 Siracusa

- ordinare al MIUR di inserire “a pettine” tutti i docenti già inseriti in coda nelle graduatorie aggiuntive previste dall’art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8.04.2009;
- ordinare, in via istruttoria, all’USR resistente di esibire i documenti relativi all’accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009³;
- quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti *pro tempore* degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificata per effetto dell’inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento, ai sensi del dell’art. 16, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell’art. 23, comma 5, del vigente CCNL del comparto Scuola, di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale;
- condannare l’amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini

³ Nota con cui il MIUR ha impartito direttive agli USR per l’inserimento a pettine dei ricorrenti, ma “con riserva” e al solo fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all’esito dell’iter giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.



Avv. Giuseppina Rizza

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Via Unione Sovietica 4 - 96100 Siracusa

giudiziali, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011⁴, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.

- in caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

IN VIA ISTRUTTORIA

QUALE MEZZO AL FINE

AMMETTERE

A. **INTERROGATORIO FORMALE** del Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Cuneo sui seguenti capitoli:

- Vero è che nell'anno scolastico 2010/2011, per la **classe concorsuale AD00 sostegno scuola media I grado** l'ATP di Oristano ha stipulato un contratto a tempo indeterminato

B. **ORDINARE** al Dirigente *pro tempore* dell'ATP di Cuneo l'esibizione dei **verbali delle operazioni di nomina a tempo indeterminato** disposte nell'anno scolastico 2009/2010, nell'anno scolastico 2010/2011 e, infine, successivamente all'anno scolastico 2010/2011, in relazione alle operazioni di nomina a tempo indeterminato disposte per scorrimento delle graduatorie valide nell'anno scolastico 2010 e con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011;

C. **ORDINARE** al Ministero resistente e al Dirigente *pro tempore* dell'USR resistente di esibire **i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009** con la quale il MIUR ha impartito direttive agli USR per l'inserimento a pettine dei ricorrenti al fine dichiarato di individuare gli eventuali interessati che, all'esito dell'*iter* giudiziario, avrebbero potuto vantare titolo alla eventuale stipula di un contratto a tempo indeterminato.

D. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione di prove testimoniali avverse sulla parte in fatto del presente ricorso;

E. Si formula sin d'ora opposizione all'ammissione dei mezzi di prova avversi perché inammissibili e/o irrilevanti, stante l'assoluta genericità dei capitoli;

F. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie *ex adverso* si chiede, sin d'ora, di essere

⁴ A tal fine va ricordato come tutte le numerosissime ordinanze di sospensione (ed in particolare quella che riguarda il ricorrente) rechino la data del **19.06.2009** e del **14.07.2009**, sicché se ne imponeva un'immediata applicazione alle graduatorie provinciali non ancora emanate.



Cron. 3103

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico, dott.ssa Antonella Resta,

Visto il ricorso che precede n. 876/13.....R.G.,

Visto l'art. 415 c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione della causa per il giorno 18/3/14,
ore 9.30 e seguenti, nell'aula delle udienze di lavoro di questo Tribunale,
Viale S. Panagia, livello 1, aula 1, ordinando per tale udienza la compari-
zione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti che formano
oggetto della domanda.

Dispone che la parte ricorrente provveda entro gg. 10 da oggi alla notifica di
copia del ricorso e del presente decreto al convenuto, il quale dovrà costi-
tuirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Siracusa, 17/3/13

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Resta

Depositato in Cancelleria
il 17/3/2013
Il Funzionario Giudiziario
Salvatore Di Stasio

All'Avv. ...
 All'Avv. ...
 le parti definite ...
 notificata ...
 che non ...
 permesso ...
 art. 415 CPC, non ...
 peraltro ...
 art. 149 CPC. ...
 nuovo ...
 gli ...
 dal 15/7/14 a ...
 pagamento ...
 in ...
 compressore ...
 verbale, ...
 di ...
 di legge.



Il
 4